



ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 17 MAGGIO 2019, N. 6146 RESA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III
QUATER, NEL GIUDIZIO R.G. N. 3940/2019.**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; pec: florianabarbata@pec.it) difensori del dott. **Andrea Damigella**, nato a Catania il 29 gennaio 1993, (c.f.DMGNDR93A29C351D) e residente a Ramacca (CT), in via Giusti, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 17 maggio 2019, n. 6146 resa dal Tar Lazio - Roma, sez. III *quater*, nel giudizio R.G. n. 3940/2019,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, sez. III *quater*;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 3940/2019;
- Il ricorso, presentato contro la Regione Siciliana, l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, le Commissioni giudicatrici del concorso nominate con DDG. N. 2420 del 10/12/2018 e n. 2543 del 12/12/2018, nonché contro il Ministero della Salute e notificato anche alla controinteressata, la dott.ssa Maida Chiara, ha ad oggetto l'esclusione dell'odierna parte ricorrente dall'accesso al corso di formazione specialistica in Medicina Generale relativo al triennio 2018/2021.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in Medicina Generale della Regione Sicilia triennio 2018/2021, D.D.G. n. 9/2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico) in data 11 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;
- dell'allegato A al D.D.G. n. 9/2018, pubblicato in data 11 gennaio 2019 sul sito della Regione Sicilia (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico);
- del D.D.G.n. 30 del 14 gennaio 2019 con cui è stato sostituito l'allegato A della graduatoria definitiva a seguito di alcune rettifiche, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al

corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;

- della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;
- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Sicilia con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente nella parte in cui sono state ritenute errata le risposte alle domande nn. 17, 50, 86 e 92;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006 - "Versione A"-nella parte in cui è previsto le risposte esatte dei quesiti nn. 17, 50, 86 e 92 ;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del 17 dicembre 2018;
- per quanto di ragione, dei verbali di ricorrezione delle commissioni esaminatrici ed in particolare dei verbali n. 3 della I, III e VI commissione;
- per quanto di ragione, dei verbali n. 3 del 2 gennaio 2019 della III commissione e del 4 gennaio 2019 della I commissione nella parte in cui le medesime commissioni ormai decadute hanno ricorretto non più non più in forma anonima ed ormai ad abbinamenti fatti;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 17, 50, 86 e 92 DELLA VERSIONE "A" E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL MINISTERO DELLA SALUTE 07 MARZO 2006 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Per espressa disposizione del DM 7.03.2006, la predisposizione delle domande della prova di esame (uniche ed identiche su tutto il territorio nazionale), delle relative risposte multiple e l'individuazione *dell'unica risposta esatta* a ciascuno dei 100 quesiti di esame, sono state effettuate dalla commissione composta da 7 membri esperti presso il Ministero della Salute e sono state successivamente comunicate mediante trasmissione in busta chiusa e sigillata alle commissioni esaminatrici regionali al momento della effettuazione della prova di esame.

Al fine di semplificare le modalità di correzione e di attribuzione dei punteggi è stato altresì previsto, sia nel richiamato DM 7.03.2006 che nel correlato bando di concorso della Regione Sicilia, che:

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- i quesiti a risposta multipla dovessero essere 100, identici per tutte le Regioni;

- **ad ogni domanda dovesse corrispondere un'unica risposta esatta;**

- al momento della correzione fosse attribuito un punto per ogni risposta esatta, mentre non venisse attribuito alcun punto (cioè 0 punti) in caso di risposta errata, mancante o "plurima".

Affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi è tuttavia necessario che vi sia assoluta "*certezza ed univocità della soluzione*" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Nella redazione dei quesiti, pertanto, le Commissioni si devono attenere a delle tecniche e degli standard riconosciuti a livello internazionale.

Ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008)

Non è infatti ovviamente legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, dovendosi censurare tale eventuale interpretazione illegittima della *lex specialis*.

E' infatti utile rammentare che, per costante giurisprudenza, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta.

L'unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

E' infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, **in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.**

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute.

Come si ricava dalla lista delle domande assegnate in sede di prova scritta a parte ricorrente le domande nn.17, 50, 86 e 92 del Compito – Versione A risultano invariabilmente errate e/o fuorvianti.

I quesiti in esame, così come formulati, si prestavano infatti a contemplare almeno due risposte esatte, in aperto contrasto con quanto stabilito dal DM 7 marzo 2006 che, nel disciplinare la modalità di redazione del test di medicina generale, tassativamente prescrive che "**i quesiti sono in numero di 100, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta**".

Ebbene, parte ricorrente ha errato i due quesiti sopra riportati che non contengono un'unica risposta corretta e pertanto alla stessa spetta, di conseguenza, alla medesima l'attribuzione di due (ulteriori) punti in ragione della correttezza delle risposte fornite.

Tale orientamento in termini di quesiti errati è ormai consolidato, come dimostra la successiva ordinanza dello scorso 8 marzo, con cui sempre il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione dell'appellante con riserva, in sovrannumero e senza borsa di studio, a frequentare il corso di formazione specifica in Medicina Generale ritenuto che "**nella redazione dei quesiti**

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

l'Amministrazione è tenuta ad inserire una sola risposta sicuramente esatta e tre risposte sicuramente errate, in modo che i concorrenti non possano essere tratti in errore" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1235 dell'8 marzo 2019).

Anche in questo caso, pertanto, l'errore commesso dai compilatori del test di quest'anno per l'ammissione al corso di medicina generale, rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, l'esclusione dell'odierna parte ricorrente che conseguentemente non ha avuto la possibilità di essere ricompresa nel novero degli ammessi al corso di formazione specialistica in medicina generale per cui è causa.

I.II SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo alla contestazione dei quesiti nn. 17, 50, 86 e 92 del Compito - Versione Ae sul superamento della prova di resistenza vale la pena ribadire che la stessa ha ottenuto un punteggio di 74 - collocandosi in posizione n. 256 e qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione delle domande considerate errate otterrebbe un punteggio pari a 78.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, avendo risposto alle domande incriminate in maniera errata secondo la prospettazione ministeriale, ma corretta secondo quanto riferito sub 1, la stessa sopravanzerebbe in graduatoria riuscendo a collocarsi in posizione n. 100 con un punteggio pari a 78 (*rectius* tra i vincitori, essendo l'ultimo classificato in posizione n. 186).

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO DI CUI AL D.A. 1718/2018 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA

Con il primo motivo del ricorso, l'odierno proponente hanno censurato la macroscopica violazione del principio dell'anonimato, a seguito delle operazioni di correzione espletate dalla Commissione esaminatrice.

Invero, a causa di alcuni errori nella correzione, secondo quanto si evince dai verbali depositati, è stata effettuata una ricorrezione degli elaborati.

Questo controllo tuttavia è avvenuto quando l'abbinamento, a seguito dell'apertura delle buste piccole contenenti la scheda anagrafica, era già stato completato (cfr. verbale n. 3 della I, III, VI commissione). Tale circostanza ha palesemente violato uno dei principi cardini posti a presidio del regolare funzionamento delle procedure concorsuali.

Diversamente, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere alla ricorrezione delle prove, senza avere la possibilità di conoscere le generalità dei candidati che avevano apposto le risposte.

Invece così facendo, l'Amministrazione procedente ha determinato la radicale invalidità della graduatoria finale, sul punto si richiama, su tutte, la pronuncia del *Consiglio di Stato*, sez. III, n. 834 del 22 febbraio 2017.¹

Appare doveroso, pertanto, soffermarsi sull'importanza rivestita dal principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali e, in linea generale, in tutte le pubbliche selezioni.

Orbene, il rispetto del principio in parola risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata per tutti** al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva e scevra da manipolazioni dei loro elaborati. Tale esigenza dell'anonimato si traduce, infatti, a livello normativo, in regole che vincolano rigidamente il comportamento dell'amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti, diretta conseguenza della *ratio legis* di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive sono finalizzate; da ciò ne consegue, che laddove **l'Amministrazione si scosti dall'osservanza di tali regole, si determina una illegittimità rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già implicitamente considerata come offensiva in quanto connotata dall'attitudine a porre in pericolo, o anche soltanto minacciare, il bene protetto dalle regole stesse.** (cfr. CdS, Ad. Plen. N. 26 del 2013).

Si consideri, infine, che il principio dell'anonimato nelle suddette procedure si pone come diretta applicazione del principio costituzionale di uguaglianza e, nello specifico, di quelli del buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo, contestualmente, la *par condicio* tra i candidati.

Peraltro, anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova.

Intervenendo sulla questione, infatti, **l'Adunanza plenaria**, ha ritenuto che «*mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n.*

¹Secondo quanto rilevato dal giudice amministrativo di seconde cure: «**Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione**».

3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»(cfr. Ad. Plen. Consiglio di Stato, n.28/2013).

E infatti, i Giudici Amministrativi hanno giustamente rilevato che, solo operando in ossequio al principio dell'anonimato della prova si possa garantire l'incorruttibilità dei Commissari esaminatori (cfr. TAR Sardegna, Cagliari, sez. I[^], sent. n. 229/2013).

In ragione di quanto sino ad ora rilevato la procedura oggetto del presente gravame è illegittima sotto tale profilo.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999 N. 368 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.A. N. 1718/2018 E DEI PRINCIPI DI LEGGE E REGOLAMENTO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI E DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI CONGRUITÀ, ADEGUATEZZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E PER SVIAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DALLA FUNZIONE TIPICA

Continuando nella narrazione delle censure sollevate dall'odierna parte ricorrente, col secondo motivo viene posta l'attenzione sull'ulteriore illegittimità che ha caratterizzato l'agere amministrativo nel concorso *de quo*.

Nello specifico, in ossequio a quanto statuito dall'art. 10 del D.A. n. 1718/2018, si evince: «La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario».

Ebbene, secondo quanto riportato dai verbali, le Commissioni I e III avrebbero violato la citata norma, in quanto riunitesi, ai fini della ricorrenza degli elaborati, rispettivamente in data 4 gennaio e 2 gennaio 2019, ovvero ben al di là dei 7 giorni prescritti! (cfr. verbali n. 3 della I e della III commissione).

Pertanto, dalla superiore violazione ne consegue la diretta invalidità di tutti gli atti successivamente adottati dall'Amministrazione procedente, incluso la stessa graduatoria finale che si qualifica come atto conclusivo di tutto l'iter procedimentale espletato.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente hanno, altresì, censurato la lesione di un ulteriore principio basilare delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei partecipanti.

Si è già avuto modo di illustrare le dinamiche che hanno caratterizzato la manifesta illegittimità dell'attività amministrativa. Ebbene, rispetto a quanto già esposto occorre, altresì, integrare la fattispecie relativa alla mancanza di un codice a barre identificativo all'interno del modulo risposte. A causa di tale difetto, non è del tutto fantasioso ipotizzare uno scambio del citato modulo tra gli stessi candidati! Del resto, tale supposizione è avvalorata dagli stessi verbali del concorso che attestano come molte prove sono state ricorrette perché presentavano una difformità tra il codice contenuto nel modulo risposte e quello del questionario.

Alla luce di tale difformità, molte prove sono state lette in maniera errata dal lettore ottico che ha corretto in base al correttore indicato nel codice del modulo risposte.

Conseguentemente è proprio per questo che si è resa necessaria una seconda correzione manuale degli elaborati che, come sopra descritto, è avvenuta in violazione del principio dell'anonimato delle prove.

A tutto ciò, si consideri la totale assenza di controlli delle generalità dei candidati al momento della consegna delle prove, impedendo, così, di verificare se i dati inseriti nella scheda anagrafica fossero veritieri e di conseguenza, stabilire in maniera incontrovertibile la paternità delle stesse.

V. VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DEL CONCORSO E IN PARTICOLARE DELL'ART. 7 D.A. 1718/2018 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Com'è noto, il principio di imparzialità, che trova la propria fonte nel combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, disegna un preciso onere in capo la Pubblica Amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto dell'obbligo di perseguimento della giustizia sostanziale, evitando discriminazioni e arbitri nell'attuazione dell'interesse pubblico.

Ebbene, com'è stato minuziosamente argomentato con il ricorso introduttivo, la procedura concorsuale *de qua* è stata caratterizzata da plurimi episodi che hanno minato i supremi principi di Trasparenza e della *par condicio* dei concorrenti.

Nello specifico, è stato evidenziato, in assoluto spregio alla *lex specialis, rectius* all'art. 7 del bando di concorso, la notevole tardività (ben 80 minuti oltre l'ora prestabilita) che ha contraddistinto l'inizio della prova, così come documentato dal verbale n.1 della V Commissione.

Stando a quanto riportato dal citato verbale, la causa di cotanto ritardo sarebbe da attribuire ad una svista ad opera dell'Amministrazione procedente, concretizzatasi nell'apposizione del timbro e della firma dei plichi in una posizione non conforme.²

Tale errore ha comportato il ritiro dei plichi viziati e la conseguente sostituzione degli stessi; tuttavia è bene sottolineare, durante le operazioni di sostituzione dei plichi, i candidati hanno avuto la possibilità di

²Secondo quanto descritto nel verbale d'aula, le operazioni di timbratura e sottoscrizione dei relativi plichi andavano effettuate in alto a destra e non, come realmente verificatosi, in alto a sinistra.

visualizzare *ante tempus* parte delle domande, oggetto del test con una manifesta violazione della *par condicio* tra i partecipanti.

Inoltre, ad inficiare ulteriormente la procedura *de qua*, si è aggiunta la circostanza per la quale, nonostante fosse espressamente vietato allontanarsi per tutta la durata della prova, la commissione ha permesso a moltissimi candidati di alzarsi per recarsi in bagno.

Nel corso di una procedura esente da vizi probabilmente tale circostanza non sarebbe particolarmente rilevante, ma in un concorso in cui le illegittimità hanno riguardato ogni momento della prova non può dirsi lo stesso.

Infine, si rileva come anche nella distribuzione del materiale per l'espletamento della prova si siano verificate delle illegittimità. Ed infatti, secondo quanto disposto dal bando «*ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande*»; ciononostante, secondo quanto attestato nei citati verbali, alcuni candidati si sono ritrovati ad avere più di un modulo risposte, alcuni dei quali già contrassegnati!

A ragion del vero, si segnala che solo alcuni candidati hanno denunciato prima dell'inizio della prova la suddetta irregolarità, mentre altri ne hanno dato comunicazione alla Commissione solo al termine della stessa; altri ancora, addirittura, hanno occultato il vizio, imbustando e consegnando il tutto all'Amministrazione odieramente resistente in giudizio.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- **in via istruttoria**: disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via istruttoria**: disporre una consulenza tecnica per verificare la correttezza o meno delle domande segnalate in ricorso come errate;

-**in via cautelare**: disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare alla Regione Sicilia di provvedere alla conseguente iscrizione – anche, sia pure in ipotesi in sovrannumero e/o senza borsa - dell'odierna parte ricorrente al corso di formazione specialistica in medicina generale per la Regione Sicilia triennio 2018/2021;

-**in via cautelare**: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva e in sovrannumero senza borsa di parte ricorrente al corso di formazione specialistica in Medicina Generale triennio 2018/2021 della Regione Sicilia o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

riedizione dello stesso;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed ammettere parte ricorrente al corso di formazione specialistica in Medicina Generale triennio 2018/2021 della Regione Sicilia con condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2 del c.p.a., o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 6146/2019 pubblicata il 17 maggio 2019 si dispone che *“in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione”*.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 3940/19) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”.

AVVISANO INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 6146/2019 emessa dal TAR del Lazio - Roma, sez. III *quater* e l'elenco dei controinteressati.

La Regione Siciliana dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **florianabarbata@pec.it** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 10 giorni dalla ricezione del presente avviso.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824